




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Nota di lettura al disegno di legge n. 976 (aggiornamento settembre 2025)

Variazioni al bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025 - 2027

Documento n. 10 - 2025 del Servizio Bilancio
Documento n. 12 - 2025 del Servizio Studi

Servizio Bilancio e Servizio Studi
XVIII Legislatura - 15 settembre 2025



Servizio Bilancio e Servizio Studi

Copia per uso interno

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dei Servizio:

tel. 091 705 4746 - mail: serviziobilancio@ars.sicilia.it

tel. 091 705 4752 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	5
PREMESSA	5
ANALISI DELLE POLITICHE FINANZIARIE.....	5
GLI INTERVENTI.....	6
LE COPERTURE	8
ESAME DEI PROFILI FINANZIARI E DI MERITO DELL'ARTICOLATO.....	10
ARTICOLO 1.....	10
“MODIFICA DI NORME PER AGEVOLARE L'ACCESSO ALLA TUTELA GIUSTIZIALE AMMINISTRATIVA”	10
ARTICOLO 2.....	11
“INTERVENTI PER I BENI ARCHEOLOGICI E PARCHI ARCHEOLOGICI”	11
ARTICOLO 3.....	13
“NUOVO SISTEMA CONTABILE BASATO SUL PRINCIPIO ACCRUAL”	13
ARTICOLO 4.....	13
“MODIFICHE DI NORME”	13
ARTICOLO 5.....	14
“DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IRFIS FINSICILIA S.p.A”	14
ARTICOLO 6.....	15
“AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI ACCORDO TRANSATTIVO”	15
ARTICOLO 7.....	16
“SOSTEGNO AI COMUNI PER INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE”	16
ARTICOLO 8.....	17
“MODIFICA DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2025, N. 1”	17
ARTICOLO 9.....	17
“MISURE DI PROTEZIONE SOCIALE”	17
ARTICOLO 10.....	18
“ABROGAZIONI E MODIFICHE DI NORME”	18
ARTICOLO 11.....	23
“COLLEGAMENTI RELATIVAMENTE AI SERVIZI AEREI DI LINEA”	23
ARTICOLO 12.....	24
“AGEVOLAZIONE PER L'ISTITUZIONE DI TRATTE INTERCONTINENTALI DA E PER LA SICILIA”	24
ARTICOLO 13.....	24
“IMPLEMENTAZIONE ED ADEGUAMENTO PIATTAFORME DIGITALI DRT”	24
ARTICOLO 14.....	25
“CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DEI COMUNI RICADENTI NELLE ISOLE MINORI”	25
ARTICOLO 15.....	26
“INTERVENTI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO E RIGENERAZIONE URBANA E RISERVA NATURALE LAGO DI PERGUSA”	26
ARTICOLO 16.....	27

“DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DELLA FORESTAZIONE”	27
ARTICOLO 17.....	27
“FILM DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA”	27
ARTICOLO 18.....	28
“INIZIATIVE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE”	28
ARTICOLO 19.....	28
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE”	28
ARTICOLO 20.....	30
“RIFINANZIAMENTO LEGGI DI SPESA”	30

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO

Disegno di legge	n. 976 (dopo 976 Stralcio e approvazione L.R. 29/2025)
Titolo	Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025/2027
Iniziativa	Governativa
Commissione di merito	II
Relazione tecnica	SI

NOTA INTRODUTTIVA

La presente nota di lettura al DDL 976, predisposta in vista del suo esame da parte della Commissione Bilancio dell'ARS, riunisce, armonizzandoli, i dossier concernenti il medesimo disegno di legge predisposti dal Servizio Studi (Documento 12/2025) e dal Servizio del Bilancio (Documento 9/2025).

PREMESSA

Il disegno di legge di iniziativa governativa n. 976 recante “Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025/2027”, è stato approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 212 del 10 luglio 2025 e, in data 15 luglio 2025, è stato trasmesso alla Commissione Bilancio per l'esame e contestualmente alle Commissioni di merito per il parere ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento interno. Nella seduta n. 171 del 30 luglio 2025 della Commissione Bilancio è stato disposto lo stralcio di alcuni articoli al fine di elaborare un disegno di legge autonomo (denominato n. 976 Stralcio), oggetto dei successivi lavori della Commissione e dell'Aula. Il disegno di legge è stato approvato nella seduta d'Aula n. 199 del 4-5-6-7 agosto 2025 e pubblicato come legge regionale 12 agosto 2025, n. 29. Pertanto, il testo oggi in esame, composto da 23 articoli, costituisce l'articolato rimasto dopo lo stralcio. A seguire, si analizzano gli effetti finanziari e il contenuto dell'articolato.

ANALISI DELLE POLITICHE FINANZIARIE

Il disegno di legge n. 976 in esame, dopo lo stralcio deliberato il 30 luglio 2025 nella seduta n. 171 della Commissione Bilancio, predispone politiche finanziarie per un ammontare pari ad euro 41.573.681 per l'esercizio finanziario 2025, euro

5.646.255 per il 2026 ed euro 2.215.415 per il 2027, raggiungendo per l'intero triennio 2025-2027 l'importo complessivo di euro 49.435.351. La manovra, pertanto, riguarda principalmente l'anno corrente – il 2025 – a cui è destinato l'84% delle risorse complessive movimentate.

Box n. 1 - Excursus sulle politiche finanziarie dal testo base al testo in esame dopo lo stralcio e approvazione della L.R. 29 del 2025

Il disegno di legge n. 976 base approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 212 del 10 luglio 2025 e, in data 15 luglio 2025, trasmesso alla Commissione Bilancio predisponendo politiche finanziarie per un ammontare pari ad euro 421.130.627 per l'esercizio finanziario 2025, euro 62.259.785 per il 2026 ed euro 65.699.892 per il 2027, raggiungendo per l'intero triennio 2025-2027 l'importo complessivo di euro 549.090.303. Tale disegno di legge recava una copertura per il 2025 prevalentemente in capo alle maggiori entrate IRPEF, per un importo complessivo pari a 418.640.874. A seguito dello stralcio operato dalla Commissione bilancio nella seduta n. 171 del 30 luglio 2025 si è elaborato il disegno di legge 976 Stralcio, il quale ha estratto dal testo base gran parte degli interventi più rilevanti – pari a circa il 91% degli effetti finanziari complessivi - per un totale di euro 379.556.945 per il 2025, euro 56.613.530 per il 2026 ed euro 63.484.477 per il 2027, per un totale complessivo pari ad euro 499.654.952. Lo stralcio è stato approvato dall'Assemblea regionale in data 7 agosto 2025 - legge regionale 12 agosto 2025, n. 29 - utilizzando, dal lato delle entrate, l'intera somma messa a disposizione delle entrate IRPEF, dall'altro lato, incrementando il Fondo speciale di parte corrente nel 2025 per un importo complessivo pari ad euro 79.781.071, il quale raggiunge, per il medesimo anno, la disponibilità di euro 90.809.314.

Essendo l'attuale testo la risultante di un precedente stralcio (che ha coinvolto anche le norme di copertura), le politiche finanziarie predisposte dal disegno di legge **non presentano tanti interventi quante equivalenti coperture finanziarie, così da richiedere necessariamente durante l'iter in Commissione un riequilibrio della copertura finanziaria.**

GLI INTERVENTI

Per quanto concerne gli interventi, non essendo presenti disposizioni con riduzioni di entrate, essi riguardano solo nuove o maggiori spese. La seguente tabella rappresenta gli interventi per tipologia. **Le nuove autorizzazioni legislative di spesa con la formazione di nuovi capitoli in bilancio** rappresentano circa il 52% del totale degli effetti finanziari, per un importo pari ad euro 21.789.564,83 solo per il 2025, ed euro 29.631.234,83 nell'intero triennio 2025-2027. **I rifinanziamenti di precedenti autorizzazioni di spesa rappresentano, invece, circa il 48% del totale degli effetti finanziari,** per un ammontare pari ad euro 19.784.116,25 solo nel 2025 (euro

19.804.116,25 per l'intero triennio). Il disegno di legge non contiene incrementi del fondo speciale o **incrementi di capitoli "liberi" di bilancio**.

Tab. 1 - Gli interventi per tipologia e i relativi effetti finanziari nel triennio 2025-2027 del DDL 976 dopo stralcio (valori in euro)

Esercizio finanziario	2025	2026	2027	Totale 2025-2027
TOTALE INTERVENTI	41.573.681	5.646.255	2.215.415	49.435.351
MINORI ENTRATE	-	-	-	-
MAGGIORI SPESE	41.573.681	5.646.255	2.215.415	49.435.351
Nuove autorizzazioni di spesa con istituzione di un nuovo capitolo	21.789.565	5.626.255	2.215.415	29.631.235
Rifinanziamento di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	19.784.116	20.000	-	19.804.116

Fonte: proprie elaborazioni da tabelle allegate al ddl 976 dopo stralcio

Il 76% delle nuove e maggiori spese predisposte dal disegno di legge sono in conto corrente, mentre il 24% sono incrementi di spesa in conto capitale.

Tab. 2 - Interventi di spesa corrente e conto capitale del ddl 976 dopo stralcio (valori in euro)

Esercizio finanziario	2025	2026	2027	Totale 2025-2027	%
TOTALE INTERVENTI					
Incrementi di spese correnti	29.573.681	5.646.255	2.215.415	37.435.351	76%
Incrementi di spese in conto capitale	12.000.000	-	-	12.000.000	24%

Fonte: proprie elaborazioni da tabelle allegate al ddl 976 dopo stralcio

La seguente tabella rappresenta i principali interventi legislativi del disegno di legge in ordine di rilevanza finanziaria. Tra questi l'articolo 11 del disegno di legge, che prevede il rifinanziamento del capitolo 478109 per l'assunzione in capo alla Regione degli oneri di servizio pubblico per funzionamento servizi aerei di linea, per un importo complessivo nel 2025 par ad euro 6.300.000; l'articolo 6, che istituisce un nuovo capitolo finalizzato a consentire ad ARIT la stipula di accordo transattivo per la risoluzione dei contenziosi con Sicilia Digitale S.p.A., SISEV, Engineering e Accenture, per un importo complessivo nel 2025 pari ad euro 5.495.000; l'articolo 20, in cui si rifinanzia il capitolo 672008 con cui si provvede ad erogare le spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione straordinaria di opere marittime nei porti di categoria seconda, terza e quarta classe terza e quarta classe, per un importo complessivo pari ad euro 5.000.000.

Tab. 3 - Sintesi degli interventi legislativi del DDL 976 dopo stralcio per rilevanza finanziaria (valori in euro)

INTERVENTI	2025	2026	2027	Totale 2025-2027
Assunzione degli oneri di servizio pubblico per funzionamento servizi aerei di linea (art. 20)	6.300.000	-	-	6.300.000
Accordo transattivo ARIT per risoluzione contenziosi (art. 6)	5.495.000	-	-	5.495.000
Opere pubbliche nei porti di seconda categoria seconda, terza e quarta classe (art. 20)	5.000.000	-	-	5.000.000
Interventi per i beni archeologici e parchi archeologici (art. 2)	5.000.000	-	-	5.000.000
Iniziative turistico-promozionale Messina e Palermo (art. 18)	2.000.000	2.000.000	-	4.000.000
Piattaforme digitali Dipartimento regionale Tecnico (art. 13)	873.215	1.471.015	1.215.415	3.559.645
Agevolazioni linee aeree tratte intercontinentali da e per la Sicilia (art. 12)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
Agevolazioni linee aeree aeroporto Comiso e isole di Lampedusa e Pantelleria (art. 11)	3.000.000	-	-	3.000.000
Sostegno ai comuni per iniziative di carattere sociale, economico e culturale (art. 7)	2.200.000	-	-	2.200.000
Protezione sociale famiglie allontanamento da ambienti criminogeni (art. 9)	2.000.000	-	-	2.000.000
Interventi lago di Pergusa (art. 15)	2.000.000	-	-	2.000.000
Trasferimento comuni per rimozione rifiuti dal demanio marittimo (art. 20)	1.900.000	-	-	1.900.000
Continuità assistenziale (medici di ruolo) dei comuni ricadenti nelle isole minori (art. 14)	481.350	1.155.240	-	1.636.590
Altri interventi	4.324.116	20.000	-	4.344.116

Fonte: proprie elaborazioni da tabelle allegate al ddl 976 dopo stralcio

LE COPERTURE

Il disegno di legge, come già anticipato, non presenta in ciascuno degli anni un equilibrio tra interventi e coperture. In particolare, sono presenti alcune misure di riduzione della spesa per un importo complessivo pari ad euro 2.220.000 nel 2025, euro 20.000 per il 2026 e pari ad euro 10.000.000 per il 2027, per un valore complessivo pari a 12.240.000 nel triennio 2025-2027.

Tab. 4 - Le coperture per tipologia e i relativi effetti finanziari nel triennio 2025 – 2027 del DDL 976 dopo stralcio (valori in euro)

Esercizio finanziario	2025	2026	2027	Totale 2025-2027
TOTALE COPERTURE (MINORI SPESE)	2.220.000	20.000	10.000.000	12.240.000
MAGGIORI ENTRATE	-	-	-	-
MINORI SPESE	2.220.000	20.000	10.000.000	12.240.000
Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	2.220.000	20.000	10.000.000	12.240.000

Fonte: proprie elaborazioni da tabelle allegate al ddl 976 dopo stralcio

Pertanto, il disegno di legge vede oggi – nel nuovo iter che prende avvio in Commissione dopo lo stralcio disposto lo scorso luglio - interventi per un importo superiore alle coperture, per uno squilibrio (e quindi ulteriori coperture da reperire) pari ad euro 39.353.681 nel 2025 e pari a 5.626.255 nel 2026. Nel 2027, invece, il disegno di legge presenta un ammontare di coperture superiori agli interventi per un ammontare pari ad euro 7.784.585

ESAME DEI PROFILI FINANZIARI E DI MERITO DELL'ARTICOLATO

Articolo 1

“Modifica di norme per agevolare l'accesso alla tutela giustiziale amministrativa”

La disposizione in esame interviene sulla legge regionale 10 giugno 2025, n. 26, che disciplina l'erogazione di un contributo per i soggetti che propongono ricorso straordinario al Presidente della Regione a parziale copertura del costo del “contributo unificato”.

Nello specifico, i commi 1 e 2 dell'articolo in commento **sopprimono la parola "massima"** prevista dall'articolo 9, commi 2 e 7, della suddetta legge regionale: tale articolo prevede, infatti, che **il contributo sia corrisposto nella "misura massima" di 550,00 euro e autorizza una "spesa massima" per la copertura finanziaria.**

La Relazione del Governo Regionale a corredo del DDL chiarisce che il termine "massima" ha introdotto un elemento di incertezza, dal momento che sembra intendere che il contributo possa essere oggetto di modulazione, circostanza che tuttavia non trova riscontro nella previsione legislativa, che non prevede alcun criterio in tal senso.

Se, dunque, **la soppressione del termine “massima”** al comma 2, laddove riferito al contributo erogato al singolo ricorrente, **sembra chiarire che l'assegnazione del contributo per ciascun ricorrente è “fissa” e pari alla somma di 550 euro**, meno chiara appare la *ratio* della soppressione del medesimo termine al comma 7, essendo semplicemente riferito alla spesa massima che viene autorizzata per tale finalità per i singoli esercizi finanziari.

Si chiedono pertanto chiarimenti al Governo regionale con riferimento alla modifica di cui al comma 7, anche in relazione ai suoi effetti contabili, trattandosi dell'abrogazione di un “limite massimo di spesa” per l'esercizio di riferimento.

Articolo 2

“Interventi per i beni archeologici e parchi archeologici”

L'articolo in esame, di natura finanziaria e programmatica, mira al **potenziamento degli interventi di tutela e di conservazione dei beni archeologici regionali** e al **riequilibrio delle risorse disponibili tra i Parchi archeologici**.

In particolare, il **primo comma** prevede un'autorizzazione di **spesa pari a 5.000 migliaia di euro** per l'esercizio finanziario 2025, avente destinazione vincolata, in quanto finalizzata a realizzare un piano di interventi di salvaguardia, conservazione, difesa e recupero dei beni archeologici, nonché a svolgere campagne di scavo nei Parchi archeologici regolati dal Titolo II della legge regionale di cui al Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20.

Tali somme vengono appostate in un capitolo del bilancio regionale di nuova istituzione “Spese per attuare un programma di interventi per la salvaguardia, la conservazione, la difesa o il recupero di beni archeologici e di campagne di scavo nei parchi archeologici di cui al titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20” (Missione 5, Programma 2).

Il **secondo comma** demanda a un apposito **decreto dell'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana**, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione di **criteri e modalità per l'individuazione degli interventi ammissibili**, di cui al primo comma, e **per il riparto delle risorse finanziarie** di cui al primo comma **tra i diversi Parchi archeologici** beneficiari.

Si osserva che la disposizione **demanda l'intera disciplina attuativa ad un atto amministrativo, senza individuare principi e linee di indirizzo**, anche solo di carattere generale, utili a **circoscrivere la discrezionalità** dell'Amministrazione nello stabilire i criteri per l'individuazione degli interventi e il riparto dei fondi, in potenziale violazione del principio di legalità sostanziale.

Il **terzo comma**, prevede il versamento di una quota pari al **cinquanta per cento** della parte disponibile del risultato di amministrazione **al 31 dicembre 2024** realizzato

dai Parchi archeologici della Valle dei Templi, di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, nonché di Naxos e Taormina, al fondo di solidarietà di cui all'articolo 24 bis della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 che ha stabilito **il principio di solidarietà finanziaria regionale tra i Parchi archeologici** talché i parchi con maggiori entrate destinano una quota parte delle stesse per finanziare le spese di funzionamento, fruizione e valorizzazione dei parchi con minori entrate economiche.

L'art 24 bis, l.r. 20/2000 citato, in atto prevede che sia destinato **il dieci per cento delle risorse** derivanti dallo sbigliamentamento.

La modifica proposta, come accennato, prevede **per il solo 2024 che sia destinato il cinquanta per cento del risultato di amministrazione** e ciò in quanto, secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge, sono *“Parchi che, per tradizione o per beni gestiti, vantano tradizionalmente maggiori entrate proprie e che, come dimostrato dai dati di bilancio, non procedono all'utilizzo delle somme disponibili per finalità di sviluppo. In particolare dal rendiconto 2024 del Parco di Naxos e Taormina risulta una parte disponibile del risultato di amministrazione pari a ben 16.497.980,99 euro; per quello della Valle dei Templi l'ammontare è di 534.473,28 euro; per quello di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai è di 2.058.937,39 euro”* secondo i dati *“tratti dai rendiconti 2024 debitamente approvati come indicato dal Dipartimento regionale dei Beni culturali e I.S. con nota 24877 del 2/7/2025”*.

Infine, **l'ultimo comma** autorizza il Ragioniere Generale ad effettuare con decreto le variazioni di bilancio occorrenti per iscrivere le somme versate al pertinente capitolo di spesa di cui al comma precedente.

Si rileva che il comma 3 della norma in commento incide sull'autonomia finanziaria e contabile dei Parchi archeologici, sancita all'art. 20, comma 8, della l.r. n. 20/2000, ai sensi del quale tale autonomia *“comprende la gestione delle entrate che affluiscono al suo bilancio”*: Il comma 3 dell'art. 3 in esame, infatti, interviene su una delle voci di entrata dei bilanci dei Parchi, costituita dall'avanzo di amministrazione, per trasferirla in un apposito capitolo delle entrate del bilancio regionale. Tale autonomia contabile, peraltro, discende ancor prima da quanto sancito dall'art. 47 del d.lgs. n. 118/2011, laddove si prevede, al comma 2, che *“Gli organismi strumentali della regione*

sono costituiti dalle sue articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile”. **La violazione della disposizione statale da ultimo citata, pertanto, potrebbe configurare un vizio di legittimità costituzionale della norma in commento per violazione di una fonte interposta espressiva di un principio di coordinamento della finanza pubblica.**

Articolo 3

“Nuovo sistema contabile basato sul principio Accrual”

L’articolo adegua gli stanziamenti (disposti con l’articolo 27 della L.R. n. 25 del 2024 e con l’articolo 22, comma 2, della L.R. n. 28 del 2024) finalizzati a consentire alla Regione di avvalersi di tre esperti per l’implementazione del nuovo sistema contabile basato sul principio accrual nell’ambito della riforma 1.15 prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Nello specifico, incrementa di 20.000 euro lo stanziamento di cui al capitolo 132007 per gli anni 2025 e 2026 (attualmente, in ciascun anno, lo stanziamento è pari a 100.000 euro). Tale adeguamento, come indicato dalla relazione tecnica, si rende necessario in quanto uno degli esperti è un libero professionista e, pertanto, il relativo compenso è soggetto ad IVA.

La norma individua anche la copertura finanziaria, riducendo di un equivalente importo il capitolo 132011, relativo al “Rimborso spese per trasferta agli esperti esterni per la transizione al nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale accrual”.

Articolo 4

“Modifiche di norme”

L'articolo in esame **modifica** il comma 15 dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, in materia di **durata dell'incarico del collegio dei revisori dei conti della Regione**. La modifica consiste nella sostituzione delle parole "bilancio 2027" con le parole "Rendiconto 2027".

La *ratio* della modifica, esplicitata nella Relazione del Governo, è quella di **allineare la scadenza del mandato dei revisori non all'approvazione della legge di bilancio per il 2027, ma all'approvazione del rendiconto finale di gestione per l'anno 2027.**

Si rammenta che la durata del collegio dei Revisori è stata fin ora più volte prorogata. Il collegio dei revisori dei conti della Regione è stato istituito con l'articolo 6 della legge regionale 1/2021. Inizialmente, il comma 15 dell'articolo 6, per la fase di prima applicazione dell'organo, prevedeva una permanenza in carica dei componenti molto breve, legata all'esercizio finanziario successivo, stabilendo che la durata dell'incarico non potesse superare il termine del **31 dicembre 2022**. Successivamente, il legislatore regionale è intervenuto con l'**articolo 13, comma 52, della legge regionale n. 13 del 2022**. Questa legge ha modificato il comma 15 dell'articolo 6 della l.r. 1/2021, estendendo la durata del mandato. La nuova formulazione ha stabilito che "La durata dell'incarico è fissata con l'approvazione del **bilancio 2025**". Successivamente, il legislatore regionale è intervenuto nuovamente sulla materia con l'articolo 48 della legge regionale n. 3 del 2024. Questa legge ha ulteriormente modificato il comma 15 dell'art. 6 della l.r. n. 1 del 2021, fissando una nuova scadenza. La durata dell'incarico è stata così estesa fino all'approvazione del "**bilancio 2027**".

Si chiedono chiarimenti al governo circa gli eventuali profili onerosi discendenti dall'estensione della durata dell'incarico dei revisori, anche se solo per il tempo necessario a completare il mandato con riferimento alla conclusione del ciclo di bilancio 2027.

Articolo 5

“Disposizioni riguardanti IRFIS FinSicilia S.p.A”

L'articolo apporta una modifica al comma 8 dell'art. 13 della legge regionale 10 agosto 2022 n. 16 al fine di prevedere che i rientri delle misure del PO FESR Sicilia 2014-2020 gestite da IRFIS FinSicilia s.p.a confluiscono nella disponibilità del 'Fondo Sicilia'; in atto ciò avviene per le misure del Piano di sviluppo e coesione.

La disposizione non comporta ulteriori nuovi o maggiori oneri sul bilancio regionale; l'effetto, dal punto di vista contabile, come si legge nella relazione tecnica del Governo, è quello di evitare che le somme siano restituite agli specifici capitoli del bilancio della Regione divenendo non immediatamente fruibili "per le finalità originarie sull'operatività del Fondo Sicilia".

Articolo 6

"Autorizzazione alla stipula di accordo transattivo"

Si autorizza l'Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica (ARIT) a stipulare un accordo transattivo per la risoluzione di contenziosi con Sicilia Digitale S.p.A. e altre società.

Il comma 2 autorizza la spesa di 5.494.999,83 euro per l'esercizio 2025 su un capitolo di nuova istituzione (Missione 1, Programma 8).

Il comma 3, analogamente all'articolo 9 precedentemente esaminato, prevede che la copertura avvenga mediante l'utilizzo dell'Avanzo di amministrazione 2024 accantonato nel Fondo contenzioso, per un importo di 29.505.000,17 euro. La procedura è formalmente corretta ai sensi del D.lgs. 118 del 2011 ma il rendiconto generale dell'esercizio del 2024 **a tutt'oggi risulta, però, non approvato.**

In primo luogo, si rileva la genericità della norma con riferimento ai contenziosi oggetto della stipula dell'accordo di transazione.

Si rileva, inoltre, che la norma invece di limitarsi ad appostare le somme necessarie per coprire i costi dell'atto negoziale in questione, pure in questo caso non quantificati con precisione dalla disposizione in esame, dispone anche una non necessaria autorizzazione legislativa per procedere alla stipula della transazione che appare superflua alla luce della generale capacità di diritto privato della PA.

In ogni caso, la formulazione del comma 1 sembra far dipendere l'autorizzazione a porre in essere la transazione in parola dall'acquisizione del parere dell'Avvocatura dello Stato, mentre dalla relazione parrebbe emergere che

detto parere sia già stato acquisito. Pertanto per ragioni di chiarezza e onde non ingenerare equivoci in sede applicativa, si consiglia, quantomeno, di riformulare la disposizione, omettendo il riferimento al predetto parere o esplicitando che esso è stato già reso.

Si osserva, altresì, quanto alla certezza della copertura finanziaria recata dalla disposizione in esame, che l'impiego della quota accantonata del risultato di amministrazione 2024 nel fondo contenzioso è subordinata all'approvazione del rendiconto 2024 che, però, a tutt'oggi, giova rammentarlo, non risulta ancora approvato, sicché la copertura e, quindi l'impiego effettivo delle risorse, è formalmente subordinata ad un evento futuro non ancora verificatosi.

Articolo 7

“Sostegno ai comuni per iniziative di carattere sociale, economico e culturale”

L'articolo stanziava sul capitolo 191345 (Missione 18, Programma 1) risorse aggiuntive per il 2025 quantificate in Euro 2.200.000 per le iniziative finalizzate al rafforzamento della coesione sociale di cui all'art. 4 della l.r. n. 1 del 2024. Con la disposizione da ultimo citata erano già stati stanziati per la medesima annualità Euro 2.000.000, poi incrementati ad Euro 3.153.887,75.

La copertura finanziaria dell'autorizzazione di spesa recata dalla disposizione in esame è rinvenibile nel comma 2 della medesima, laddove si riduce di equivalente importo l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, l.r. n. 8 del 2017, e conseguentemente lo stanziamento del capitolo di spesa 191310 (“Contributi ai bilanci delle autonomie locali per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime dei lavori socialmente utili ancora in attività, nonché per le misure di stabilizzazione di cui all'articolo 3 della l.r. 27/2016”) su cui essa grava.

Articolo 8

“Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1”

La disposizione non ha effetti di natura finanziaria diretta, ma effettua una specifica degli stanziamenti realizzati con l’ultima legge di stabilità regionale approvata (L.R. n. 1 del 2025) per gli interventi indifferibili in materia di progetti fognario-depurativi.

Nello specifico, dei 2.300.000 euro stanziati per il 2025 per consentire al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di far fronte alle ordinanze di protezione civile relative al settore depurativo-fognario per agglomerati soggetti a procedura di infrazione comunitaria in relazione alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, un importo pari a 1.512.514,55 euro viene riservato alle opere per le quali i certificati di pagamento sono già stati emessi al 31/12/2024.

Tale adeguamento – secondo la relazione tecnica – è necessario anche per le esigenze connesse alla maggiore spesa dovuta agli effetti dell’applicazione dell’articolo 26 del decreto legge n. 50/2022 e successive modifiche e integrazioni, che ha consentito l’adeguamento dei prezzi e l’accesso a risorse per compensare gli extracosti negli appalti pubblici di lavori.

Articolo 9

“Misure di protezione sociale”

La norma stanZIA 2.000 migliaia di euro per due assi di intervento specifici della l.r. n. 24 del 2025 c.d. **Liberi di scegliere**, ovvero:

- la creazione di “una rete operativa in grado di accompagnare i minori e i familiari che decidono di seguirli, in attuazione dei provvedimenti giudiziari, sino alla completa integrazione nella nuova realtà sociale, con il pieno raggiungimento di un'autonomia esistenziale e lavorativa.” (art. 3, co. 3, lett. c, “Liberi di scegliere”)

- l'adozione di iniziative rivolte alle famiglie a rischio di condizionamento in ambienti criminali, attraverso il sostegno del genitore che desidera trasferirsi in altra residenza e non ha i mezzi" (art. 3, co. 4, "Liberi di scegliere").

A tal fine la disposizione in esame stanziava la somma di 2.000.000 di Euro sul capitolo di nuova istituzione "Interventi per misure di protezione sociale di cui al comma 3, lettera c) e al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 5 giugno 2025, n. 2" (Missione 12, Programma 4).

Al riguardo si segnala, in primo luogo, che nell'articolo non è indicato l'orizzonte temporale a cui si riferisce lo stanziamento di 2.000.000 di Euro, che dalla tabella allegata sembra riguardare soltanto l'esercizio finanziario 2025.

In secondo luogo, si osserva che tali somme vengono stanziare indistintamente per due differenti tipologie di interventi previsti, rispettivamente, al comma 3, lett. c), e al comma 4 dell'art. 3 della l.r. n. 24/2025, l'uno volto a "creare una rete operativa in grado di accompagnare i minori e i familiari che decidono di seguirli, in attuazione dei provvedimenti giudiziari, sino alla completa integrazione nella nuova realtà sociale" e l'altro volto a sostenere il genitore che, per allontanarsi da ambienti a forte condizionamento criminale, si voglia trasferire in altra residenza e non ne abbia i mezzi. Lo stanziamento, pertanto, appare generico e destinato ad una ripartizione eccessivamente discrezionale tra le due finalità richiamate dalla norma. A ciò si aggiunga che dalla relazione illustrativa non risulta chiaro come si sia pervenuti alla predetta quantificazione degli oneri, a maggior ragione se si pone mente al fatto che la misura di cui al citato comma 4 rientrava nella clausola di invarianza finanziaria prevista all'art. 10 della l.r. n. 24/2025.

Articolo 10

"Abrogazioni e modifiche di norme"

L'articolo introduce modifiche e abrogazioni a leggi regionali recenti, principalmente per superare rilievi di incostituzionalità formulati in sede di c.d. "precontenzioso" Stato-Regione e per recepire, con provvedimenti legislativi, gli impegni

alle abrogazioni o riformulazioni di norme assunti in tale sede dal Presidente della Regione.

Ad eccezione del comma 1, le altre modifiche hanno carattere prevalentemente ordinamentale e non presentano profili finanziari.

Comma 1, al secondo, terzo e quarto alinea:

Le disposizioni in commento **intervengono a modificare** il comma 2 e il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. n. 1 del 2025, ovvero **le disposizioni** con cui, nell'ultima legge di stabilità, si è inteso **contrastare la carenza di medici** attraverso il riconoscimento di un **indennizzo forfettario** a quei professionisti del SSR che svolgono la propria attività presso le **zone più disagiate**.

Nello specifico, attraverso le modifiche proposte, si introduce **il termine finale del 31 dicembre 2026 per l'erogazione del beneficio eliminando**, dunque, il riferimento alla natura transitoria e nonché il finanziamento della misura per **l'anno 2027**.

Sotto il profilo finanziario, le modifiche apportate dal **comma 1** comportano una riprogrammazione di spesa: la modifica alla durata di un intervento di cui all'art. 5 della L.R. 1/2025 determina una riduzione della spesa per il 2027 sul **capitolo 410028** (Missione 13, Programma 7) e la contestuale iscrizione della somma nel **capitolo 215704** (Missione 20, Programma 3) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso".

Comma 3:

Il **comma 3** dispone l'abrogazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 1 aprile 2025, n. 9.

In origine, l'articolo 2 della Legge Regionale n. 20 del 2024 disponeva che “gli aiuti di qualsiasi forma destinati alle imprese agricole operanti in Sicilia (...) non sono subordinati alla regolarità contributiva”, eliminando l'obbligo di attestare la regolarità contributiva come condizione per erogare gli aiuti e introducendo **una deroga**

temporanea e settoriale giustificata dalla necessità di sostenere le imprese agricole colpite dallo stato di emergenza per la siccità.

Successivamente, la l.r. n. 9 del 2025, con la disposizione ora in via di abrogazione, ha aggiunto un comma 1-bis a quella norma, stabilendo che **la deroga si applicasse a "tutte le procedure per le quali è richiesta la regolarità contributiva"**. Tale intervento ha trasformato una misura eccezionale, specifica e temporalmente limitata, in una deroga di portata generale a prescindere dal settore economico e dal contesto emergenziale.

La relazione governativa motiva tale intervento con la necessità di eliminare l'estensione di un regime derogatorio all'obbligo del possesso dei requisiti di regolarità contributiva, come concordato con il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Comma 4:

Con il comma 4 **si interviene sulla legge regionale 8 aprile 2025, n. 19, Disposizioni in materia di noleggio con conducente e trasporto pubblico locale**, allo scopo – espressamente dichiarato nella Relazione illustrativa del disegno di legge – di **dare seguito ad impegni assunti dal Governo regionale** per scongiurare il rischio che venga sollevata una questione di legittimità costituzionale in via principale dinnanzi alla Corte costituzionale.

In particolare, **si elimina** la possibilità che gli operatori del settore noleggio con conducente adoperino, insieme al foglio elettronico, anche quello **cartaceo**.

Si elimina il limite massimo (pari a 500) **di licenze di noleggio** con conducente che potrà rilasciare la Regione.

Infine, si interviene sulla previsione prevista nella medesima legge regionale 19/2025, in merito alla possibilità per i Comuni e per la Regione di **prorogare i contratti di servizio di trasporto pubblico locale urbano**, chiarendo che i comuni potranno prorogare tali contratti vigenti “per il solo tempo tecnico strettamente necessario all'espletamento” delle gare.

A quest'ultimo proposito, si segnala che, invece, **la modifica proposta elimina del tutto la possibilità per la Regione di prorogare i contratti.**

Comma 5:

Il **comma 5** interviene modificando l'articolo 7 della L.R. 12 maggio 2025, n. 20. Tale articolo, nella sua versione originaria, prevedeva un meccanismo di punteggio premiale per le "imprese siciliane" in possesso di certificazioni ambientali che partecipavano a "bandi pubblici regionali". Il comma 5 dell'articolo in esame apporta tre modifiche a quella disposizione:

- **con la prima modifica viene soppresso l'aggettivo "siciliane" riferito alle imprese.** Il beneficio del punteggio premiale non è più riservato alle sole imprese con sede o operatività in Sicilia, ma viene esteso a tutte le imprese che partecipano ai bandi, indipendentemente dalla loro localizzazione geografica (siano esse di altre regioni italiane o di altri Stati membri dell'UE);
- **con la seconda modifica la parola "ottengono" viene sostituita dalle parole "possono ottenere".** La formulazione originaria ("ottengono") configurava un automatismo, un diritto certo per l'impresa a ricevere il punteggio una volta dimostrato il possesso della certificazione. La nuova formulazione ("possono ottenere") trasforma l'automatismo in una facoltà per l'amministrazione;
- **con la terza modifica viene aggiunto un inciso che chiarisce che i "bandi pubblici regionali" a cui si fa riferimento sono esclusivamente quelli "finalizzati a concedere sovvenzioni da parte dell'Assessorato alle attività produttive".** Con tale intervento si delimita e restringe l'ambito di applicazione del meccanismo premiale.

La relazione del Governo chiarisce che la disposizione **nasce dall'esigenza di superare le osservazioni formulate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in ordine al puntuale rispetto del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023.** Il Codice, infatti, pur ammettendo l'inclusione di criteri di valutazione legati a finalità sociali e territoriali, considera questa un'opzione facoltativa a discrezione della

singola stazione appaltante, da specificare nel bando di gara. **L'introduzione di un criterio che favorisce il territorio è ritenuta legittima solo in circostanze eccezionali e ben definite.** In particolare, **deve essere dimostrato, caso per caso, che tale criterio sia proporzionato e indispensabile** per raggiungere obiettivi di coesione altrimenti non perseguibili.

Conseguentemente, **la legge regionale**, che il DDL in esame intende modificare, è stata oggetto di rilievi da parte del Governo nazionale perché **introduce un criterio localistico generalizzato.** Tale approccio è considerato dal Ministero in contrasto con i principi fondamentali di libera concorrenza e non discriminazione, in quanto crea una barriera su base territoriale. In sostanza, invece di consentire alla stazione appaltante di valutare discrezionalmente la necessità di un simile criterio, come previsto dalla logica del codice degli appalti, la norma regionale lo impone, sovvertendo così l'impianto normativo nazionale.

Comma 6:

Con il comma 6 si propone una **modifica** alla legge regionale 12 maggio 2025, n. 22, per quanto attiene **alla procedura di nomina dei Direttori dei parchi.** La norma prevede già che la direzione dell'ente parco venga affidata dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ad un direttore tra gli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, il cui elenco è istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con apposito decreto assessoriale. Con la modifica proposta **si prevede che il decreto assessoriale venga adottato**, oltre che previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, **“nel rispetto delle previsioni statutarie e sentito il parere dell'organo di gestione dell'ente”.**

Anche in questo caso, nella Relazione illustrativa viene richiamata l'esigenza di dare seguito a rilievi formulati in sede ministeriale, nel senso di modificare la norma assicurando il rispetto dell'articolo 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sulle aree protette.

Con riferimento al **comma 6** si segnala l'utilizzo di una **errata tecnica di novella.** Infatti, **piuttosto che intervenire sulla legge regionale n. 22/2025 è senz'altro**

opportuno apportare la modifica alla legge originaria (novellata sul punto nel 2025), ossia sul comma 2-bis dell'articolo 27-bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98

Articolo 11

“Collegamenti relativamente ai servizi aerei di linea”

La previsione interviene nel settore del trasporto aereo, **inserendosi nel quadro della previsione contenuta all'articolo 135, comma 1, lett. a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, laddove si prevede che al fine di realizzare la continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 Reg. (CE) 24/09/2008, n. 1008/2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disponga l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane.**

Con la previsione in commento si autorizza il Dipartimento regionale delle infrastrutture a erogare all'ENAC:

- **700.000 euro a compensazione degli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo di Comiso e i principali aeroporti nazionali;**
- **3.000.000 di euro a compensazione degli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole di Lampedusa e Pantelleria.**

Il comma 3 autorizza per il 2025 la spesa complessiva di 3.700.000 di euro, di cui 700.000 euro per i collegamenti da Comiso e 3.000.000 di euro per le isole minori, da iscrivere su capitoli di nuova istituzione (Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 4 “Altre modalità di trasporto”).

Articolo 12

“Agevolazione per l’istituzione di tratte intercontinentali da e per la Sicilia”

Con la previsione in commento viene autorizzata la spesa di **1 milione di euro**, per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027 su capitolo di nuova istituzione (Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 4 "Altre modalità di trasporto"), per consentire al Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti di indire una **"manifestazione di interesse con compensazione finanziaria"**, per **incentivare le compagnie aeree ad attivare collegamenti aerei intercontinentali diretti da e per la Sicilia**.

Si segnala che la **"compensazione finanziaria"** per i vettori aerei potrebbe configurare una ipotesi di aiuto di Stato e, pertanto, sarebbe opportuno modificare la disposizione nel senso di prevedere l'apposita clausola di comunicazione alla Commissione Europea.

Non si rilevano criticità sotto il profilo finanziario.

Articolo 13

“Implementazione ed adeguamento piattaforme digitali DRT”

La disposizione stanZIA risorse a favore del Dipartimento Regionale Tecnico (DRT), finalizzate alla gestione delle piattaforme telematiche necessarie allo svolgimento delle attività amministrative, tecniche e istituzionali della Regione, nonché alla migrazione delle suddette piattaforme, senza soluzione di continuità, verso una nuova infrastruttura digitale.

L'articolo, in particolare, prevede uno stanziamento su un capitolo di nuova istituzione (“Spese per l’implementazione ed adeguamento delle piattaforme digitali certificate gestite dal dipartimento regionale tecnico”, Missione 1, Programma 8) di Euro 873.215 per il 2025, di Euro 1.471.015 per il 2026 e di Euro 1.215.415 per il 2027.

Al riguardo, si segnala la necessità di correggere la quantificazione delle risorse per il 2027, sia nel corpo della disposizione che nella tabella allegata: infatti secondo il quadro economico riportato nella relazione del Governo, che evidenzia le voci di spesa da finanziare con l'articolo in commento, lo stanziamento per il 2027 risultante dalla somma di tali voci dovrebbe ammontare a Euro **1.251.415** e non a Euro 1.215.415 come indicato nella disposizione e nella tabella allegata.

Si segnala altresì che, trattandosi di spesa pluriennale, ai sensi dell'art. 38 comma 2, D.lgs. n. 118/2011, deve essere indicato l'onere complessivo che comportano (che dalla relazione illustrativa risulta pari a 4.880.000 Euro).

Inoltre, dal suddetto quadro economico emerge altresì che i costi complessivi di gestione e di migrazione dell'infrastruttura digitale sono distribuiti su quattro annualità, e che l'ultima annualità (riferita al 2028) ammonta a Euro 1.284.355. Alla luce di ciò **si segnala la necessità di rinviare alla successiva legge di bilancio per la copertura finanziaria di tali costi.**

Articolo 14

“Continuità assistenziale dei comuni ricadenti nelle isole minori”

L'articolo **estende l'applicazione del beneficio del rimborso forfettario per le spese sostenute**, già previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 in favore dei i medici ospedalieri di aree disagiate, **anche ai medici del ruolo unico di assistenza primaria (comunemente noti come medici di "guardia medica")** che prestano servizio su base oraria nei presidi situati **nelle isole minori**.

Il comma 2, prevede che con successivo decreto dell'Assessore regionale per la Salute si provveda alla ripartizione dello stanziamento tra le Aziende Sanitarie Provinciali di riferimento, sulla base del fabbisogno orario effettivo che ciascuna ASP accerterà per i propri presidi nelle isole minori.

A tal fine viene autorizzata, al comma 1, la spesa di 481.350,00 euro per il 2025 e di 1.155.240,00 euro per il 2026 su un capitolo di nuova istituzione (Missione 13

"Tutela della Salute", Programma 7 "Programmazione e governo del Servizio sanitario regionale"). La copertura è garantita dalla manovra complessiva.

Articolo 15

“Interventi in materia di pianificazione del demanio marittimo e rigenerazione urbana e riserva naturale lago di Pergusa”

L'articolo in commento interviene su due diversi profili.

Al **comma 1** si autorizza la spesa di 2.000 migliaia di euro **per interventi di rigenerazione di aree e polmoni verdi, parchi urbani, orti urbani e impianti di verde pensile, incrementando la dotazione del capitolo 550079 (Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale")**.

Si segnala l'utilizzo di una **errata tecnica di drafting**, dal momento che si citano le finalità di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, piuttosto che la legge da questa novellata, ossia **l'articolo 33-ter della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, che sarebbe più opportuno richiamare**.

Il comma 2 dell'articolo 28 modifica la legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71.

La norma in vigore individua la provincia di Enna quale ente gestore della riserva naturale speciale del lago di Pergusa. Con la previsione in commento **si consente di individuare come ente gestore anche la "Fondazione Lago di Pergusa"**.

In considerazione dell'utilizzo della **locuzione “e/o”** sembra, dunque, che **enti gestori possano essere, in alternativa o congiuntamente, la Provincia di Enna (*rectius* Libero consorzio) e la Fondazione. Sarebbe, quindi, opportuno chiarire tale aspetto**.

Inoltre, si ritiene utile **chiedere chiarimenti al Governo regionale sulla coerenza con le finalità previste nello statuto della Fondazione Lago di Pergusa dei compiti di gestione della riserva, nonché sulla possibilità di affidare alla stessa detti compiti**. Trattandosi di ente di natura privatistica è, infatti, sottoposto alla disciplina di cui al Codice civile e ai controlli pubblicistici stabiliti dallo Stato.

Articolo 16

“Disposizioni per il settore della forestazione”

L'articolo adegua lo stanziamento del capitolo 150054 sull'IRAP da versare sui compensi degli operai forestali così detti “151-isti” e “101-isti”, aggiungendo un importo di euro 1.350.000 allo stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 2025.

Articolo 17

“Film di produzione cinematografica”

La disposizione in esame prevede **l'autorizzazione di una spesa pari a 1.240 migliaia di euro** per l'esercizio finanziario 2025 su capitolo del bilancio regionale di nuova istituzione (Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale"), con la finalità di implementare la dotazione finanziaria dell'Avviso Pubblico triennale 2025-2027 emanato dall'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo per il **sostegno alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva**.

L'intervento si colloca nell'ambito delle risorse già programmate a valere sul **Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021–2027**, strumento di finanziamento nazionale finalizzato a ridurre i divari territoriali e sostenere progetti di sviluppo strategico, tra cui la promozione della filiera culturale e creativa.

La norma si propone di rispondere in modo puntuale all'esigenza di garantire il cofinanziamento di ulteriori progetti già ritenuti **“ammissibili a cofinanziamento”** nell'ambito delle procedure di selezione previste dall'Avviso pubblico, nelle specifiche categorie di intervento denominate **“Film di produzione cinematografica/televisiva”** e **“Serie TV”**.

La *ratio* dell'autorizzazione di spesa aggiuntiva risiede nella necessità di **coprire il fabbisogno residuo** derivante da domande ammissibili che, pur avendo superato positivamente la fase istruttoria, non risultano al momento finanziabili per insufficienza di risorse nella dotazione originaria dell'Avviso.

Dal punto degli aiuti di Stato, l'autorizzazione di spesa si configura come **integrazione della dotazione finanziaria di un bando già attivato**. La base giuridica degli aiuti è stata approvata l'11 dicembre dalla **Giunta regionale** (Del. Giunta Reg. n. 433/2024): si chiedono chiarimenti al Governo in merito al fatto che l'ampliamento di risorse non comporti l'obbligo di nuova notifica.

Articolo 18

“Iniziative dell'amministrazione regionale”

La disposizione in esame prevede l'autorizzazione di una **spesa pari a 2 milioni di euro** per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, con la finalità specifica di sostenere **iniziative di alto valore turistico-promozionale di rilevanza regionale**, da realizzarsi rispettivamente nella Città Metropolitana di **Messina** (2025) e in quella di **Palermo** (2026).

Come evidenziato nella relazione tecnica, la norma prevede l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica a prescindere dal valore del progetto finanziato, in deroga alle norme del Codice dei contratti pubblici che prevede l'utilizzo di tali procedure solo per gli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria.

La norma appare generica poiché non indica indirizzi e criteri per l'assegnazione delle risorse.

Viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'esercizio 2025 e di 2 milioni di euro per il 2026, su un capitolo di nuova istituzione (Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale").

Articolo 19

“Disposizioni in materia di Tassa automobilistica regionale”

L'articolo prevede una riduzione del 50% della tassa automobilistica di cui alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 (il quale presupposto è la circolazione sulle strade

ed aree pubbliche degli autoveicoli e dei relativi rimorchi) per gli autoveicoli di proprietà di imprese che svolgono l'attività di noleggio o di leasing operativo di autovetture ed altri autoveicoli leggeri senza autista (con peso inferiore a 3,5 tonnellate). Il tributo in questione si caratterizza per essere un tributo proprio regionale.

Sul punto, la relazione allegata al disegno di legge riporta che “le minori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione in oggetto sono compensate con le maggiori entrate a titolo di imposte erariali spettanti alla Regione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (es. IVA, IRPEF e IRAP)”, in quanto – continua la relazione – “dall'applicazione della norma, si prevede l'avvio di nuove attività imprenditoriali nel settore e il trasferimento in Sicilia di operatori aventi, alla data odierna, sede legale fuori dal territorio siciliano”.

Sul punto si sottolinea che, mentre la relazione tecnica deve contenere un prospetto riassuntivo degli oneri finanziari, con indicazioni delle modalità di calcolo utilizzate per la relativa quantificazione, **la relazione allegata al disegno di legge si presenta in ciò carente, soprattutto in considerazione della natura previsionale degli effetti finanziari derivanti dalla norma.** Come affermato dalla Corte Costituzionale (**sentenza n. 25 del 2021**) gli allegati, le note e la relazione tecnica, costituendo elementi essenziali della previsione di copertura, devono consentire di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, Cost. Si tratta, infatti, di documenti che hanno una funzione di controllo dell'adequatezza della copertura finanziaria.

Tuttavia, coerentemente con gli indirizzi metodologici sulle coperture finanziarie fornite dalla Corte dei conti (vedi deliberazione n. 08/SEZAUT/2021/INPR), nel caso di oneri consistenti in minori entrate, è corretto valutare l'impatto della nuova normativa sulla legislazione vigente, segnatamente dal punto di vista dell'effetto sostitutivo ovvero integrativo che deriva dalle nuove disposizioni e dei correlati effetti indiretti. Infatti, sotto il profilo metodologico, si ritiene ammissibile la quantificazione non soltanto degli effetti finanziari diretti ma anche di quelli indotti, con impatto non soltanto nel settore specifico dell'intervento ma anche sul sistema economico nel suo complesso. **Tuttavia la stima ex ante degli effetti indotti presenta elementi di aleatorietà ed incertezza maggiori sia**

nel *quantum* che nella loro scansione temporale. Profili, questi, che nel loro insieme si riflettono sulla necessità di un carattere prudenziale delle quantificazioni effettuate e quindi sulla correttezza/opportunità stessa di una utilizzazione dei valori ipotizzati a copertura di oneri finanziari. Anche la Corte dei conti¹, in più di una occasione, si è soffermata sull'avvenuta contabilizzazione, a copertura di oneri finanziari, di rilevanti quote di effetti indotti, rappresentando l'esigenza di adottare *"una cautela estrema nel ricorrere a tali forme di valutazione dell'onere netto (ovvero della relativa copertura), considerate le numerose variabili e in ordine ai cui effetti non vengono sempre fornite adeguate stime né di dettaglio né tali da offrire una sufficiente attendibilità"*.

In conclusione le quantificazioni in merito andrebbero supportate ed illustrate da analisi approfondite, connotate da un esame complessivo di tutti gli effetti in esame, con un approccio di elevata prudenza soprattutto se, come in questo caso, si riferiscono ad altri tributi come IRPEF, IVA ed IRAP.

Articolo 20

“Rifinanziamento leggi di spesa”

L'articolo introduce disposizioni finanziarie correttive dell'ultima legge di stabilità al fine di adeguare ai nuovi fabbisogni gli stanziamenti di spesa di precedenti autorizzazioni con riferimento esclusivo all'esercizio finanziario 2025. Si riporta a seguire una rappresentazione delle variazioni previste in tabella. Tra le variazioni più importanti nei rifinanziamenti proposti, l'aumento del capitolo 478109 su “contributi per il funzionamento dei servizi aerei di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico” per un importo pari ad euro 6.300.000 solo nel 2025 portando lo stanziamento complessivo per il medesimo anno ad euro 26.395.488 (inferiore rispetto allo stanziamento definitivo 2024 che raggiungeva l'importo di euro 41.190.150,93).

¹ Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri - leggi pubblicate nel quadrimestre settembre - dicembre 2013

Tab. 5 - Rifinanziamenti di cui all'articolo 20 del DDL 976 (valori in euro)

Missione	Programma	Titolo	Assessorato	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento attuale 2025	Variazione 2025	Stanziamiento definitivo 2025
14. Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	Spese correnti	Assessorato Regionale delle Attività Produttive	243301	Contributi all'I.r.s.a.p. per la realizzazione delle finalita' istituzionali previste all'articolo 2 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 nonché per le spese di funzionamento e di organizzazione.	11.011.190	614.056	11.625.246
14. Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	Spese correnti	Assessorato Regionale delle Attività Produttive	343321	Spese documentate necessarie per il funzionamento delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI.	500.000	400.000	900.000
10. Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	Spese correnti	Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità	478109	Contributi per il funzionamento dei servizi aerei di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico.	20.095.488	6.300.000	26.395.488
10. Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	Spese correnti	Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità	273708	Spese per il pagamento dell'iva sulle somme corrispondenti ai trasferimenti statali per i servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale	11.153.532	60	11.153.592
10. Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	Spese in conto capitale	Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità	672008	Spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione straordinaria di opere marittime nei porti di seconda	1.806.776	5.000.000	6.806.776
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spese correnti	Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente	443312	Trasferimenti a enti locali per provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo ed idrico ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.	2.230.820	1.900.000	4.130.820

Fonte: proprie elaborazioni da tabelle allegate al ddl 976 dopo stralcio